


Regolamento Prodotti da Costruzione – Revisione

La proposta di revisione del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata dalla Commissione Europea la scorsa primavera, è oggetto di un intenso dibattito sia a livello di Consiglio sia al Parlamento Europeo.



Lo scorso luglio si è tenuta una presentazione generale della proposta in sede di Consiglio. Con l'autunno, il gruppo di lavoro della presidenza ceca per l'armonizzazione tecnica ha previsto l'accelerazione delle discussioni, quantomeno per finalizzare l'orientamento generale.

Per quanto riguarda i lavori a livello di Parlamento Europeo, era prevista per fine settembre la presentazione delle proposte di emendamento alla bozza di Relazione del Rapporteur Mr Doleschal.

A ottobre dovrebbe tenersi la prima audizione presso la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e a novembre dovrebbe essere pubblicata la Relazione, se approvata dai servizi legali del Parlamento Europeo.

La votazione presso Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) dovrebbe svolgersi la prossima primavera e successivamente dovrebbe tenersi la votazione in Plenaria.

La bozza di proposta è risultata estremamente complessa e fin da principio, il mondo dell'Industria e delle Costruzioni ha avviato uno stretto dialogo con gli interlocutori Istituzionali al fine di presentare le proprie istanze e posizioni ([qui disponibili](#) le raccomandazioni di alto livello presentate da Orgalim).

Proposta¹ per un Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020² e abroga il Regolamento (UE) 305/2011³

Background

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 'Prodotti da Costruzione' (nel seguito Regolamento) ha introdotto condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, garantendo il buon funzionamento del mercato unico e la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'Unione Europea, attraverso specifiche tecniche armonizzate che prevedono un linguaggio tecnico comune su come testare e comunicare le prestazioni dei prodotti stessi (es. reazione al fuoco, conducibilità termica o isolamento acustico).

In questo, l'utilizzo delle norme è obbligatorio quando sono citate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). I prodotti da costruzione oggetto di tali norme devono recare la marcatura CE che ne indica la conformità alla prestazione dichiarata. Tali prodotti possono quindi circolare liberamente all'interno del mercato unico.

Il CPR non stabilisce requisiti del prodotto: gli Stati membri dell'UE sono responsabili dei requisiti di sicurezza, ambientali ed energetici applicabili agli edifici e alle opere di ingegneria civile, mentre non sono autorizzati a richiedere marchi, certificati o test aggiuntivi.

La relazione della Commissione Europea sull'attuazione del Regolamento (pubblicata nel 2016) ha individuato alcune carenze nella sua attuazione e un numero significativo di sfide legate tra l'altro alla standardizzazione, alla semplificazione per le microimprese, alla vigilanza del mercato e all'applicazione del Regolamento stesso.

A questo si sono aggiunte una serie 'azioni'⁴ della Commissione Europea che hanno sottolineato l'importanza del Regolamento come parte degli sforzi volti a realizzare edifici e ristrutturazioni efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse e nell'affrontare la sostenibilità dei prodotti da costruzione, senza dimenticare che sia il Parlamento Europeo sia il Consiglio hanno chiesto azioni per promuovere la circolarità dei prodotti da costruzione, affrontare gli ostacoli nel mercato unico dei prodotti da costruzione e contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare.

¹ COM(2022) 144 del 30 marzo 2022

² Regolamento (Ue) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la Direttiva 2004/42/CE e i Regolamenti (CE) n.765/2008 e (UE) n. 305/2011

³ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

⁴ "Clean Energy for all Europeans" Communication, "European Green Deal" Communication, "Circular Economy action plan", "Renovation Wave" Communication

Obiettivi della revisione

1. Realizzare un mercato unico dei prodotti da costruzione ben funzionante.
2. Contribuire agli obiettivi della transizione verde e digitale, per un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, e competitiva.

Questioni affrontate nell'ambito della proposta di revisione

1. **Mancato raggiungimento del mercato unico** dei prodotti da costruzione – Il **processo di standardizzazione** alla base del CPR è risultato insufficiente, principalmente a causa di carenze legali
2. **Sfide attuative** a livello nazionale – La **vigilanza del mercato** e l'applicazione inefficaci del Regolamento limitano la fiducia nel quadro normativo.
3. Complessità del **quadro giuridico/semplificazione** non raggiunta - Il significato della marcatura CE è spesso frainteso e male-interpretato (è legato alla valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione e non alla conformità ai requisiti del prodotto), sovrapposizione tra le informazioni richieste per la dichiarazione di prestazione e per la marcatura CE, mancanza di disposizioni specifiche sulla fornitura di informazioni in formato digitale.
4. Realizzazione **priorità politiche più ampie**, come la transizione verde e digitale e la sicurezza dei prodotti – Il Regolamento non consente di stabilire requisiti di prodotto ambientali, funzionali e di sicurezza per i prodotti da costruzione, ostacolando quindi la possibilità di affrontare questioni non basate sulle prestazioni; le informazioni digitali sui prodotti da costruzione non sono sufficientemente disponibili per affrontare gli obiettivi di circolarità e sostenibilità e per fornire le informazioni richieste da altre normative correlate; il Regolamento limita notevolmente le possibilità per il settore di dichiarare, in modo coerente e armonizzato, le prestazioni dei propri prodotti e di differenziare i prodotti per quanto riguarda le prestazioni climatiche, ambientali e di sostenibilità. Limita inoltre notevolmente le possibilità per gli Stati membri di definire requisiti nazionali per gli edifici o di includere criteri negli appalti pubblici sugli obiettivi di sostenibilità senza mettere a rischio il funzionamento del mercato unico.
5. **Coerenza** con le disposizioni politiche esistenti nel settore del mercato unico – L'iniziativa è coerente con il principio del *do not significant harm*, in quanto contribuisce agli obiettivi della transizione verde del Green Deal europeo e del piano d'azione dell'Economia Circolare: promuovere una produzione più ecologica, il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclaggio dei prodotti da costruzione; garantire l'adattamento climatico; sostenere la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, fornendo informazioni sulla prestazione ambientale dei prodotti da costruzione e facilitando così il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Opzione di revisione preferita – Option D

L'opzione D è risultata essere l'opzione preferita perché apre la strada agli obiettivi e alle principali carenze del Regolamento con il massimo grado di efficacia e coerenza. Garantisce la libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno del mercato unico e risponde pienamente alle ambizioni derivanti dal piano d'azione del Green Deal europeo e dell'economia circolare.

Le principali modifiche:

1. Fornisce una definizione più chiara dell'ambito e dell'inclusione dei prodotti da costruzione riutilizzati e stampati in 3D e delle case prefabbricate.
2. Introduce nuovi poteri per la Commissione:
 - adozione specifiche tecniche tramite atti per quei casi in cui il sistema di standardizzazione non risponde in tempi sufficienti con output di qualità sufficiente;
 - individuazione dei requisiti del prodotto.
3. Introduce requisiti di prodotto ambientali, funzionali e di sicurezza per i prodotti da costruzione.
4. Istituisce una "zona armonizzata", una divisione più chiara dei ruoli degli Stati membri e un meccanismo con cui raccogliere informazioni per uno scambio proattivo sulle esigenze o misure normative degli Stati membri, per affrontarle nel rispetto degli obiettivi del mercato unico.
5. Introduce un nuovo obbligo per i fabbricanti, la dichiarazione di conformità (conformità ai requisiti del prodotto) oltre alla dichiarazione di prestazione. Possibile la comunicazione delle informazioni in formato elettronico.
6. Fornisce un elenco di requisiti generali di sostenibilità (da definire ulteriormente per famiglia di prodotti tramite atti della Commissione/norme armonizzate).
7. Introduce e migliora le disposizioni in materia di semplificazione ed esenzione per le microimprese.
8. Rafforza i poteri esecutivi delle autorità di vigilanza del mercato.
9. Amplia il ruolo dei product contact points per le costruzioni, a supporto degli operatori economici.
10. Istituisce un nuovo sistema della Commissione che consenta a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere reclami o segnalazioni relative a possibili violazioni del Regolamento.
11. Si allinea con il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili sulla sostenibilità ambientale e climatica e sul Passaporto Digitale dei Prodotti.

L'opzione D prevedeva la sostituzione della marcatura CE con una nuova etichetta (marcatura «European Construction Product» o «ECP»). Tuttavia, stante il rischio che tale cambiamento potesse aumentare l'incertezza per gli operatori economici invece di ridurla, soprattutto durante il periodo di transizione, la marcatura CE sarà conservata ed i produttori dovranno apporla sui prodotti per i quali hanno redatto una dichiarazione di prestazione o di conformità.

Sebbene lo studio a sostegno della valutazione d'impatto abbia concluso che l'opzione D potrebbe comportare costi aggiuntivi per gli operatori economici, principalmente a causa dell'introduzione della dichiarazione informativa sulla prestazione ambientale, vi sarebbero alcune limitazioni legate ai dati utilizzati. A causa dell'ulteriore semplificazione dell'opzione D, essa può effettivamente comportare una riduzione netta di circa 180 milioni € in termini di oneri amministrativi.

La proposta:

- mira a ridurre al minimo i costi di conformità attraverso un processo di standardizzazione efficiente, disposizioni più chiare, incentivi al riutilizzo dei prodotti, meno requisiti nazionali aggiuntivi e creazione di condizioni di parità per tutti i produttori, in particolare le PMI, in tutti gli Stati Membri.
- sfrutta al massimo il potenziale della digitalizzazione per ridurre gli oneri amministrativi.

Sarà possibile ridurre ulteriormente l'onere amministrativo per i fabbricanti eliminando la sovrapposizione tra la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione.

Gli Stati membri potranno inoltre esentare dagli obblighi le microimprese che non commerciano a livello transfrontaliero.

Recap delle disposizioni specifiche della proposta

Capo I – Disposizioni generali	
Articolo	Descrizione
1	Descrizione dell'ambito di intervento, facendo esplicito riferimento alle prestazioni ambientali, climatiche e di sicurezza dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, nonché ai requisiti ambientali, climatici, funzionali e di sicurezza del prodotto.
2	Definizione dell'ambito di applicazione, inclusi prodotti da costruzione, prodotti e servizi relativi alla stampa 3D, parti chiave, parti o materiali se richiesto dal produttore, kit o assiemi coperti da specifiche tecniche armonizzate o EAD, case unifamiliari prefabbricate. In casi specifici, il Regolamento si applica anche ai prodotti usati. Rispetto al Regolamento vigente, l'ambito di applicazione è modificato per evitare sovrapposizioni, ad es. con la Direttiva sull'acqua potabile e la Direttiva sulle acque reflue urbane.
3	Definizioni
4	Definizione dei requisiti base delle costruzioni e delle modalità per la definizione delle caratteristiche essenziali (basate sulle prestazioni, ad es. contenuto riciclato) dei prodotti da costruzione. Ciò avverrà sulla base dei requisiti di base per i lavori di costruzione di cui all'allegato I, parte A, e, insieme ai metodi di valutazione, farà parte delle norme rese obbligatorie ai fini dell'applicazione del Regolamento. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati che definiscano soglie e classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali. Inoltre, in caso di ritardi o carenze del processo di standardizzazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati contenenti specifiche tecniche. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I, parte A, mediante atti delegati, alla luce del progresso tecnico o per coprire nuovi rischi e aspetti ambientali.
5	Stabilisce che tutti i prodotti contemplati dal Regolamento devono soddisfare i requisiti generici direttamente applicabili e i rispettivi requisiti di famiglia o categoria di prodotto, di cui all'allegato I, parte D. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscano più precisamente i requisiti di prodotto di cui all'allegato I, parte B, C e D. Tali atti delegati possono essere ulteriormente integrati da norme armonizzate volontarie sviluppate nell'ambito di una richiesta di normazione. Inoltre, la Commissione ha anche il potere di modificare l'allegato I, parte B, C e D, mediante atti delegati, alla luce del progresso tecnico o di coprire nuovi rischi e aspetti ambientali.
6	Conferisce alla Commissione il potere di determinare il sistema di valutazione e verifica applicabile, comprese le misure aggiuntive necessarie per contrastare le non conformità sistematiche.
7	Definizione della "zona armonizzata", in contrapposizione alle aree di competenza degli Stati Membri. Istituzione di un meccanismo per far fronte alle esigenze normative imperative degli Stati Membri in materia di salute, sicurezza o protezione dell'ambiente, compreso il clima.
8	Potere di adozione di atti delegati volti a evitare la doppia valutazione dei prodotti ai sensi del Regolamento e di altre normative dell'Unione.

Capo II – Procedura, dichiarazioni e marcatura	
Articolo	Descrizione
9→12	Dichiarazione di prestazione (DoP) e relative esenzioni applicabili (anche per le microimprese che non svolgono attività commerciali transfrontaliere, a determinate condizioni: per prodotti rigenerati o per parti di opere edili preparate per il riutilizzo o la rigenerazione).
13→14	Norme sulla dichiarazione di conformità (DoC, conformità ai requisiti di prodotto ai sensi dell'articolo 5). Per ridurre al minimo l'onere amministrativo, la DoC deve essere combinata con il DoP.
15	DoP e DoC possono essere fornite in formato elettronico o tramite un collegamento permanente. Devono essere fornite nelle lingue richieste dagli Stati Membri in cui il fabbricante intende mettere a disposizione il prodotto.
16→18	Principi e condizioni generali per la marcatura CE e per l'utilizzo di altre marcature.

Capo III – Diritti e doveri degli operatori economici	
Articolo	Descrizione
19→33	obblighi generali e dettagliati per i fabbricanti, anche su come utilizzare la specifica tecnica armonizzata pertinente (norme armonizzate e atti delegati) per valutare e dichiarare la prestazione del prodotto
22	Definizione degli obblighi ambientali per i fabbricanti, compreso l'obbligo di dichiarare le caratteristiche di sostenibilità obbligatorie di cui all'allegato I, parte A, sezione 2, il potenziale di riscaldamento globale e i requisiti basati sulle prestazioni o il contenuto minimo riciclato. A seguito dell'adozione di atti delegati per una determinata famiglia di prodotti, anche i fabbricanti sono tenuti a: <ul style="list-style-type: none"> - Progettare e realizzare prodotti e il loro imballaggio in modo tale che la loro sostenibilità ambientale e climatica complessiva raggiunga il livello dello stato dell'arte. - Dare la preferenza ai materiali riciclabili e ai materiali prodotti dal riciclo. - Rispettare gli obblighi di contenuto minimo riciclato e altri valori limite per la sostenibilità ambientale contenuti nelle specifiche tecniche armonizzate; - prevenire l'obsolescenza prematura dei prodotti, utilizzare parti affidabili e progettare prodotti in modo tale che la loro durata non scenda al di sotto della durata media dei prodotti per la rispettiva categoria; - Progettare i prodotti in modo tale che possano essere facilmente riparati, ricondizionati e aggiornati.
29	Nuovi obblighi specifici degli operatori economici che disinstallano o trattano prodotti usati per il riutilizzo o la rigenerazione.
32	Regolamentazione della vendita online o a distanza di prodotti da costruzione.

Capo IV – Norme e Documenti Europei di Valutazione	
Articolo	Descrizione
34→42	Comprendono l'applicazione obbligatoria per tutti i requisiti basati sulle prestazioni e facoltativa per i requisiti inerenti al prodotto. Stabilisce le regole per gli EAD e il loro rapporto con DoP e DoC, lo sviluppo, l'adozione e la pubblicazione degli EAD), i requisiti di contenuto per gli EAD e per affrontare la proliferazione ingiustificata di EAD. Disciplina inoltre le regole per la risoluzione delle controversie in caso di disaccordo tra gli Organismi di valutazione tecnica (TAB)

Capo V – Organismi di Valutazione Europea	
Articolo	Descrizione
43→46	Fissa requisiti per le autorità designanti responsabili dei TAB e regole su come designarli, monitorarli e valutarli. Introduce inoltre il potere alla Commissione di stabilire i requisiti per i TAB in termini di personale e di definire i compiti di coordinamento dei TAB.

Capo VI – Autorità di Notifica e Organismi Notificati	
Articolo	Descrizione
47→63	Descrive il ruolo delle autorità di notifica e i requisiti applicabili a tali autorità, compresi i più importanti obblighi operativi e di informazione. Stabilisce i requisiti per gli organismi notificati, i loro obblighi operativi e gli obblighi di informazione ed elenca gli obblighi di un organismo notificato nei confronti del suo subappaltatore o filiale. Stabilisce inoltre le regole sull'uso di strutture diverse dal laboratorio di prova dell'organismo notificato. È prevista una procedura per gli Stati membri e la Commissione che sollevino obiezioni formali alle norme armonizzate per l'accreditamento.

Capo VII – Procedure semplificate	
Articolo	Descrizione
64→67	Vengono stabilite procedure semplificate sull'utilizzo di un'adeguata documentazione tecnica e che consentano alle microimprese di utilizzare il sistema di verifica più permissivo. Sono ridotti i requisiti per i prodotti non di serie su misura installati in un'unica opera di costruzione individuata. Viene regolato il riconoscimento della valutazione e verifica di un altro organismo notificato.

Capo VIII – Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia	
Articolo	Descrizione
68→76	Vengono stabilite norme in materia di vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia. In particolare viene conferito alla Commissione il potere di istituire un sistema che consenta a qualsiasi persona fisica o giuridica di condividere denunce o segnalazioni su possibili non conformità al presente regolamento.

Capo IX – Informazione e cooperazione amministrativa	
Articolo	Descrizione
77→81	Vengono definiti i principi in materia di informazione e cooperazione amministrativa, per rafforzare il sistema complessivo e l'applicazione del regolamento, per evitare decisioni divergenti che potrebbero creare condizioni di disparità.

Capo X – Cooperazione internazionale	
Articolo	Descrizione
82	Vengono fissate le condizioni per una cooperazione con i paesi extra UE.

Capo XI – Incentivi e appalti pubblici	
Articolo	Descrizione
83→84	Vengono affrontati gli incentivi degli Stati membri e gli appalti pubblici verdi, in particolare l'approccio degli Stati membri per incentivare l'uso di prodotti da costruzione più sostenibili. La Commissione Europea viene autorizzata a elaborare requisiti di sostenibilità per gli appalti pubblici verdi di prodotti da costruzione.

Capo XII – Stato normativo dei prodotti	
Articolo	Descrizione
85	La Commissione viene autorizzata a determinare se un articolo specifico è un prodotto da costruzione.
Capo XIII – Modifiche	
Articolo	Descrizione
86	Viene modificato il Regolamento (UE) 2019/1020 in modo che tale Regolamento si applichi anche ai prodotti da costruzione

Capo XIV – Disposizioni finali	
Articolo	Descrizione
87→94	Vengono stabilite le condizioni per l'adozione di atti delegati nel regolamento. Viene imposto il ruolo del comitato permanente per l'edilizia. Viene definito che gli Stati membri stabiliscono le regole che si applicano alle sanzioni in caso di violazione del Regolamento. Viene definito che una valutazione del nuovo Regolamento non avvenga prima di otto anni dalla data di applicazione del Regolamento. Si prevedono disposizioni per il trasferimento graduale di tutte le norme armonizzate CPR al nuovo Regolamento e quindi un'introduzione graduale per gli operatori economici. Sono date la data di entrata in vigore e la data di applicazione del regolamento.

Allegati	
Allegato	Descrizione
I	Requisiti di base per le opere da costruzione (parte A) e sui nuovi requisiti di prodotto basati sulle prestazioni (parte B), inerenti in particolare alla sicurezza e all'ambiente (parte C) e requisiti informazioni (parte D).
II	Contenuto della dichiarazione di prestazione (DoP) e della dichiarazione di conformità (DoC)
III	Procedura per l'adozione di un documento di valutazione europea (EAD)
IV	Aree di prodotto e requisiti per gli organismi di valutazione tecnica (TAB)
V	Sistemi di Valutazione e Verifica
VI	Caratteristiche essenziali per le quali non è richiesto il riferimento a una specifica tecnica armonizzata pertinente nell'ambito della notifica agli organismi notificati
VII	Tavole di concordanza CPR – Nuovo Regolamento